



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DECRETO N. 1100DecA62 DEL 02/10/2013**

**Oggetto:** L.R 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo. Art. 2 bis “Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande”. Modifica e integrazione del Decreto n. 723 DecA38 del 28.05.2013.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  
VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii;  
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;  
VISTO l’art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;  
VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie;  
VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);  
VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii. Disciplina dell’agriturismo;  
VISTO il D.Lgs 8 ottobre 2011 n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e al commercializzazione delle acque minerali naturali);  
VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).  
VISTA la L. R. 23 giugno 1998, n. 18. Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo – Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 1100DecA62 del 02/10/2013

- VISTA** la L. R. 19 gennaio 2010, n. 1. Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale);
- VISTO** in particolare l'art. 3, comma 5 della suddetta legge che istituisce l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 10 – bis della L.R. 23 giugno 1998, n. 18;
- VISTO** l'art. 2 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 che prevede la possibilità di somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'Elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico;
- VISTA** la L.R. 30 giugno 2011, n. 12. "Disposizioni nei vari settori di intervento", in particolare l'art. 17 che modifica la L.R. 23 giugno 1998, n. 18, introducendo l'art. 2 –bis, "Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande";
- VISTA** la D.G.R. n. 27/34 del 19 giugno 2012 di approvazione definitiva delle Direttive di attuazione della L.R. 23 giugno 1998, n. 18, artt. 2-bis e 10 bis;
- CONSIDERATO** che l'acqua non è un prodotto agricolo, come da Allegato I del Trattato CE;
- VISTO** il Decreto n. 723 DecA38 del 28.05.2013 con cui è consentita la somministrazione da parte delle aziende agrituristiche oltre che dell'acqua proveniente dalla rete idrica e utilizzabile per usi potabili ed alimentari ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2011, n. 31, dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente riconosciuta dal Ministero della Salute, la cui sorgente è stata autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi del D.Lgs n. 176/ 2011;
- CONSIDERATO** che il suddetto decreto non prevedeva la possibilità di somministrare l'acqua proveniente da approvvigionamenti idrici autonomi come disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31;
- PRESO ATTO** della forte esigenza espressa dagli operatori agrituristiche del territorio regionale in merito alla somministrazione dell'acqua proveniente da approvvigionamenti idrici autonomi come disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, oltre che dell'acqua minerale naturale, dell'acqua di sorgente e dell'acqua di rete come già previsto nel Decreto n. 723 DecA38 del 28.05.2013;
- RITENUTO OPPORTUNO** consentire alle aziende agrituristiche la somministrazione, oltre che dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente riconosciuta dal Ministero della Salute, la cui sorgente è stata autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

Decreto n. 1100DecA62 del 02/10/2013

del D.Lgs n. 176/2011 e dell'acqua proveniente dalla rete idrica, anche dell'acqua proveniente da approvvigionamenti idrici autonomi e destinata al consumo umano come da D.Lgs n. 31/2001

**DECRETA**

- ART. 1 Per le causali riportate in premessa, è consentita la somministrazione da parte delle aziende agrituristiche dell'acqua proveniente da approvvigionamenti idrici autonomi utilizzabile per usi potabili ed alimentari ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2011, n. 31.
- ART. 2 Il presente decreto è immediatamente esecutivo e modifica e integra il Decreto n. 723 DecA38 del 28.05.2013.
- ART. 3 Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma /della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**L'Assessore  
Oscar Cherchi**